



**Repubblica Italiana**  
**In Nome del Popolo Italiano**  
**Tribunale Ordinario di Catanzaro**  
**Sezione Seconda Civile**

Il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 5320 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015, pendente

**TRA**

██████████ ██████████ ██████████, elettivamente domiciliato in Catanzaro, via ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████ ██████████ che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;

**- opponente -**

**E**

██████████ S.p.A., nella sua qualità di procuratore di ██████████ S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. ██████████ ██████████ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Catanzaro, ██████████ ██████████

**- opposta -**

**oggetto:** opposizione a decreto ingiuntivo n. ██████████/2015 del tribunale di Catanzaro.

**Conclusioni:** Come da "note di trattazione scritta" depositate.

**FATTO E DIRITTO**

1. ██████████ ██████████ ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. ██████████/2015 con il quale il tribunale di Catanzaro gli ha ingiunto, nella sua qualità di fideiussore e coobbligato in solido con la debitrice principale ██████████ ██████████, il pagamento della somma di euro 51.496,47, oltre interessi, spese e competenze di lite liquidate per la fase monitoria.



A sostegno dell'opposizione l'attore ha dedotto l'inesistenza della fideiussione per non aver mai intrattenuto rapporti di credito con l'istituto di credito [REDACTED] SpA e, comunque, la nullità della stessa per indeterminatezza del suo oggetto e per mancanza di data certa.

Ha pure eccepito la violazione dell'art. 1956 c.c. e del dovere di buona fede da parte della Banca che non ha tenuto conto della precaria situazione economica della [REDACTED] che era già debitrice della banca opposta.

Si è costituita in giudizio [REDACTED] S.p.A., nella sua qualità di procuratore di [REDACTED] SPV S.r.l. contestando quanto dedotto ed eccepito dall'opponente, insistendo per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di causa.

Con ordinanza emessa in data 22.3.2016 il giudice istruttore, sciogliendo la riserva assunta in prima udienza, ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato che l'art. 5, commi 1-*bis* e 4, D.Lgs. n. 28 del 2010 prevede l'esperimento del procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità dell'azione giudiziale relativa alle controversie in materia di contratti bancari, ha assegnato a parte opposta termine per la presentazione della domanda di mediazione.

Alla successiva udienza del 28.10.2016 parte opposta chiesto dichiararsi l'improcedibilità dell'opposizione per non avere l'opponente partecipato al primo incontro di mediazione delegata dal Tribunale ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 2.

La causa, istruita documentalmente, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 7.6.2022, svoltasi mediante trattazione scritta, e trattenuta in decisione dal nuovo giudicante, previa concessione dei termini *ex art* 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.

2. Preliminarmente deve osservarsi che la mancata comparizione dell'opponente dinanzi al mediatore, a seguito di iniziativa assunta dall'opposto, non può comportare l'improcedibilità del giudizio di opposizione. Tale conseguenza, infatti, non rientra fra quelle previste per la mancata comparizione dall'art. 8, comma 4-*bis* d.lgs. n. 28/2010, che prevede, come conseguenza dell'assenza delle parti, la sola applicazione di una sanzione pecuniaria oltre che la rilevanza di tale comportamento *ex art*. 116 c.p.c..

La Cassazione ha, infatti, precisato che *“l'improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale deve essere espressamente prevista, non potendo procedersi ad applicazione analogica in materia sanzionatoria, attese le gravi conseguenze del rilievo dell'improcedibilità”*, ragion per cui l'improcedibilità non può operare in difetto di espressa previsione legislativa (cfr. Cass. n. 20975/2017) che, nel caso di specie, manca.

Tuttavia, considerato che pacificamente l'opponente non ha partecipato alla procedura di mediazione né ha fornito giustificazione valida della sua mancata partecipazione, deve essere



condannato a versare all'E'rario l'importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

3. Passando ora ad esaminare le eccezioni sollevate dall'attore opponente si osserva quanto segue.

3.1. In primo luogo, deve essere ritenuto inammissibile e privo di effetti il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni operato in maniera del tutto generica dall'opponente.

Invero, secondo i principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza della S.C. il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art 214 c.p.c., pur non richiedendo formule sacramentali o vincolate, deve, comunque rivestire i caratteri della specificità e determinatezza e non risolversi in espressione di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (Cass., 22 gennaio 2018, n 1537; Cass., 20.8.2014, n 18042; Cass 12448/2012; Cass, 24456/2011).

Nel caso in esame, poiché l'opponente si è limitato a disconoscere genericamente qualsivoglia sottoscrizione da lui apposta (come affermato dallo stesso opponente anche nella comparsa conclusionale p. 2), l'eccezione deve essere rigettata.

3.2. Va respinta anche l'eccezione di nullità della fideiussione per indeterminatezza del suo oggetto.

Com'è noto la fideiussione *omnibus* è regolata dall'art. 1938 c.c. secondo cui *“la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura, con la previsione in quest'ultimo caso, dell'importo massimo garantito”*. La particolarità della fideiussione *omnibus* consiste proprio nel fatto che la garanzia non copre un debito determinato o preventivamente individuato, ma garantisce la generalità dei debiti che il cliente ha maturato o maturerà nei confronti dell'istituto di credito, anche in relazione ad operazioni bancarie future non ancora venute in essere al momento del suo rilascio. Il legislatore proprio per l'aleatorietà che caratterizza la fideiussione *omnibus* ha sancito quale condizione necessaria per la sua validità la determinazione di un tetto massimo garantito.

Nel caso di specie, la fideiussione sottoscritta da [REDACTED] in favore del [REDACTED] SpA a garanzia *“dell'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, poste in essere dal predetto nominativo nell'ambito della sua attività imprenditoriale/professionale, già consentite o che venissero in seguito consentite al medesimo o a chi gli fosse subentrato, quali, ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi causionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazione o prestazione di servizi”* e di *“qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso*



codesta Banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della medesima nell'interesse di terzi", costituisce una fideiussione con importo massimo garantito pari ad euro 52.000,00.

Pertanto, l'eccezione indeterminatezza della fideiussione deve essere respinta.

Analogo discorso può farsi in relazione alla fideiussione sottoscritta a garanzia "dell'adempimento delle obbligazioni verso codesta banca dipendenti dalla/e linea/e di credito di seguito descritta/e, da Voi concessa/e che Vi siete dichiarati disposti a concedere al predetto nominativo nell'ambito della sua attività imprenditoriale/professionale", la costituisce una fideiussione con importo massimo garantito pari ad euro 10.000,00 fino al 31.10.2009.

**3.3.** Con riferimento poi alla eccepita nullità della fideiussione per avere la Banca, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, continuato a far credito alla [REDACTED] nonostante il peggioramento delle sue condizioni economiche, si richiama l'orientamento della suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016) secondo cui "Il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l'applicazione dell'art. 1956 c.c. ha l'onere di provare, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'esistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioè che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore, senza la sua autorizzazione, abbia fatto credito al terzo pur essendo consapevole dell'intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche".

L'opponente, a tale proposito, si è limitato ad indicare genericamente che la banca alla presunta data di rilascio della fideiussione era a conoscenza della precaria situazione economica di [REDACTED] senza, tuttavia, allegare alcuna documentazione a supporto e senza, pertanto, adeguatamente argomentare e provare in ordine ad un presunto deterioramento delle predette condizioni economiche della [REDACTED].

**3.4.** Parimenti immeritevole di accoglimento appare, infine, l'eccezione di nullità della fideiussione per assenza di data certa. L'assenza di data certa, rilevante ai fini dell'opponibilità della pattuizione a terzi, non costituisce difetto di elemento costitutivo sanzionato con la nullità strutturale (ex artt. 1418-1325 c.c.), tanto più rispetto ad un contratto a forma libera quale quello di fideiussione, la cui stipulazione può essere provata anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti (v. Tribunale Firenze, 31/12/2018, n.3589). Al riguardo si richiama Cass. civ. n. 3628/2016, secondo cui "L'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni".

**4.** Per tutte le ragioni sopra esposte, l'opposizione deve essere rigettata con piena ed integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto.

**5.** Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 (scaglione di valore tra € 26.001,00 ed € 52.000,00), in ragione della natura non particolarmente complessa della controversia.



P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;

1) rigetta l'opposizione proposta da Salvatore [REDACTED] e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED]/2015 emesso dal Tribunale di Catanzaro in data 2.7.2015 che dichiara definitivamente esecutivo;

2) condanna [REDACTED] alla rifusione, in favore di [REDACTED] S.p.A., nella sua qualità di procuratore di [REDACTED] SPV S.r.l., delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.972,00, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, come per legge;

3) condanna [REDACTED] al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il presente giudizio.

Catanzaro, li 22 dicembre 2022

Il Giudice

*dott.ssa Alessandra Petrolo*

